

Originale informatico
sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.Lgs.
07/03/2005, n. 82



Deliberazione **Nr. 40**
data **19-12-2023**

COMUNE DI LUGO DI VICENZA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMU 2024: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

Il giorno **diciannove** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica e Ordinaria di prima convocazione.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Sabrina Strazzabosco**.

All'inizio della trattazione della presente deliberazione risultano presenti:

COGNOME E NOME	Presente/Assente
Dalla Costa Loris	P
Rabito Roberto	P
Dal Ponte Giovanni	P
Fontana Giuseppe	P
Agnolin Carlo	P
Ranzolin Emanuela	P
Benetti Bruno	P
Carollo Stefania	P
Cattelan Stefano	P
Cappozzo Robertino	P
Lironi Carlo	P
Maino Giampietro	P
De Marchi Eugenio Silvano	P

(P)resenti 13 (A)ssenti 0

Il Signor **Loris Dalla Costa**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza invita i presenti a prendere in esame la proposta di deliberazione avente l'oggetto sopra riportato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 16-11-2023

Il/la sottoscritto/a Ranzolin Paola, responsabile dell'AREA FINANZIARIA del Comune di Lugo di Vicenza, ha redatto la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:

"IMU 2024: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI"

VISTI i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

VISTO il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RICHIAMATA la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022;

VISTI inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, potranno diversificare le aliquote IMU

esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;

CONSIDERATO che la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del citato decreto *"... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ..."*;

PRESO ATTO che la legge 170 del 27/11/2023 (G.U. n. 278 del 28/11/2023) con l'art. 6-ter ha rinviato all'anno 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il comunicato, del 30 novembre 2023 con il quale il Ministero dell'economia ha informato i Comuni:

- della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del dl n. 132 del 2023 (DL Proroghe Fisco);
- di continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi."*;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 25/06/2020 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 12 del 22/03/2022;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/2022 che ha confermato per l'anno 2023 le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria applicate nell'anno 2021 e approvate

con deliberazione di C.C. n. 52 del 29/12/2020 (pubblicata nel sito del Ministero delle Finanze in data 04/02/2021);

RITENUTO, per la coerenza interna degli atti di programmazione 2024-2026, di deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2024 come meglio evidenziato nella tabella seguente:

Tipologia	Aliquote 2024
ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 E A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0,4 %
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,0 %
FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D	0,8 %
TERRENI AGRICOLI	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
AREE FABBRICABILI	0,96 %
ALTRI FABBRICATI (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,04 %
ALTRI FABBRICATI (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D): ABITAZIONE LOCATA O IN COMODATO Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Condizioni locatario/comodatario Parenti sino al primo grado - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,76 %
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

VISTO l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it;

DATO ATTO che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 14/12/2023;

PROPONE

- 1) di stabilire, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria, per l'anno 2024, come indicate nella seguente tabella costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

Tipologia	Aliquote 2024
ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 E A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0,4 %
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,0 %
FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D	0,8 %
TERRENI AGRICOLI	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
AREE FABBRICABILI	0,96 %
ALTRI FABBRICATI (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,04 %
ALTRI FABBRICATI (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D): ABITAZIONE LOCATA O IN COMODATO Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Condizioni locatario/comodatario Parenti sino al primo grado - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,76 %

- 2) di stabilire che dall'anno 2024 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale

del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) di stabilire che dall'anno 2024 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria per gli assegnatari di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, ai sensi art. 93 del DPR n. 616/1977, è pari a € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

Di attribuire alla stessa il carattere dell'immediata eseguibilità stante l'urgenza di provvedere.

--- fine proposta ---

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione accompagnata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sotto riportati.

ALL'ESITO della discussione consiliare così sinteticamente verbalizzata:

Sindaco: la delibera è propedeutica al bilancio. Abbiamo effettuato l'allineamento alla normativa nazionale in materia di IMU. Cambia l'aliquota per quanto riguarda la tipologia di immobili storici, con la solita detrazione e viene eliminata l'agevolazione per i residenti AIRE come da nuove disposizioni.

Cappozzo: ci adeguiamo. Il cittadino ha la percezione di pagare un'imposta al Comune, quindi gli aumenti sono sempre mal visti. Noi votiamo comunque favorevoli. Spiace che le attività produttive debbano pagare importi alti di IMU, per certe attività è un "affitto da pagare".

Maino: confermo il voto favorevole e confermo quanto detto da Cappozzo.

CON VOTI

favorevoli n.11;

astenuiti n.///;

contrari n.///;

espressi con votazione per appello nominale;

DELIBERA

di approvare la proposta in oggetto.

Successivamente, rilevata l'urgenza di provvedere, con voti:

favorevoli n.11;

astenuti n.///;

contrari n.///;

espressi con votazione per appello nominale;

DELIBERA

di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

IL PRESIDENTE - Loris Dalla Costa (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE - Sabrina Strazzabosco (firmato digitalmente)

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 39 DEL 16-11-2023:

Parere Favorevole di REGOLARITA' TECNICA - RAG reso da Ranzolin Paola - Responsabile Area Finanziaria in data 15-12-2023.

Parere Favorevole di REGOLARITA' CONTABILE reso da Ranzolin Paola - Responsabile Area Finanziaria in data 15-12-2023.



Comune di
Lugo di Vicenza
PROVINCIA DI VICENZA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO n. 39 del 16-11-2023 AD OGGETTO:

IMU 2024: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

Si esprime parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000:

Favorevole

Lugo di Vicenza, 15-12-2023

Il Responsabile Area Finanziaria
(Rag. Paola Ranzolin)
(firmato digitalmente)



Comune di
Lugo di Vicenza
PROVINCIA DI VICENZA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO n. 39 del 16-11-2023 AD OGGETTO:
IMU 2024: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

Si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000:

Favorevole

Lugo di Vicenza, 15-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Paola Ranzolin)
(firmato digitalmente)



Comune di
Lugo di Vicenza
PROVINCIA DI VICENZA

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON LINE

La delibera di C.C. n. 40 del 19-12-2023 viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line del Comune di Lugo di Vicenza dal giorno 11-01-2024 al 26-01-2024 ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

Lì, 11-01-2024

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Cestaro Ivan
firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La delibera di C.C. n. 40 del 19-12-2023, diviene esecutiva:

a) Immediatamente, all'esito dell'approvazione, qualora il Consiglio **l'abbia dichiarata immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, con espressa votazione riportata al termine del testo della delibera;

oppure

b) trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000, in assenza della dichiarazione di cui al punto a).

Lì, 11-01-2024

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Cestaro Ivan
firmato digitalmente